

TORNATA DEL 21 GIUGNO 1854

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Seguito della discussione sul progetto di legge per modificazioni ed aggiunte al Codice penale — Approvazione del paragrafo primo dell'articolo 1 — Osservazioni del ministro di grazia e giustizia, e del senatore Di San Martino in appoggio della redazione del paragrafo secondo del progetto ministeriale, combattute dal senatore Sclopis, relatore — Emendamento del senatore Cataldi — Riproposta per parte del senatore Bermondi della modificazione fatta dall'ufficio centrale in ordine a questo paragrafo, e dal medesimo ritirata — Adozione del paragrafo secondo dell'articolo 1 giusta la prima redazione fattane dall'ufficio centrale — Obbiezioni del senatore Luigi di Collegno all'articolo 2 del progetto ministeriale — Osservazioni del senatore Frascchini a sostegno del medesimo — Risposta del ministro dell'istruzione pubblica agli appunti del senatore Luigi di Collegno — Reclamo del relatore — Considerazioni dei senatori D'Angennes, Cataldi e Bermondi — Domanda del senatore Giacinto di Collegno — Schiarimenti del relatore — Replica del senatore Giacinto di Collegno — Osservazioni del ministro di grazia e giustizia — Emendamento a quest'articolo 2 del senatore Pallavicino-Mossi, combattuto dal ministro di grazia e giustizia — Reiezione dell'emendamento all'articolo 2 dell'ufficio centrale — L'emendamento del senatore Pallavicino-Mossi non è appoggiato — Approvazione dell'intero articolo 2 del progetto ministeriale — Adozione dell'articolo 3 del medesimo — Reiezione dell'emendamento dell'ufficio centrale all'articolo 4, ed approvazione del corrispondente articolo del progetto ministeriale — Reiezione dell'articolo 5 — Approvazione degli articoli 6 al 12° e dell'intero progetto.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane colla lettura del verbale dell'ultima tornata, il quale è senza osservazioni approvato.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE AL CODICE PENALE.

PRESIDENTE. Essendosi ieri con voto del Senato chiusa la discussione generale, debbo nell'aprire la discussione dei singoli articoli dare lettura dell'articolo 1, secondo il progetto ministeriale, il quale è così concepito:

« Art. 1. I reati contemplati negli articoli 164 e 165 del Codice penale, se commessi con mezzi diversi da quelli di cui all'articolo 1 della legge 26 marzo 1848, saranno puniti cogli arresti, e con multa estensibile a lire cinquecento.

« Le disposizioni di quegli articoli non sono applicabili agli atti spettanti all'esercizio pubblico dei culti tollerati. »

Dovendo indicare al Senato le norme che debbo seguire

nel porre ai voti quest'articolo, farò presente come sul paragrafo primo dell'articolo medesimo non sia caduta alcuna contestazione.

La contestazione riflette soltanto l'alineia, a cui sonosi fatti due emendamenti dall'ufficio centrale; l'uno è tendente a far togliere la parola *pubblico*, l'altro ad aggiungere le espressioni seguenti: *nei locali a tali culti destinati*.

Adunque io porrò immediatamente ai voti la parte prima dell'articolo 1, cioè il paragrafo primo su cui pare che sia concorde il pensiero del Ministero con quello dell'ufficio centrale.

Chi lo approva, voglia levarsi.

(Il Senato adotta.)

Una voce. La controprova.

PRESIDENTE. Pare non sia mestieri. Farò tuttavia la controprova.

Chi disapprova il paragrafo primo dell'articolo 1, si levi.

(Si alzano tre soli senatori.)

(Il voto del Senato è riconfermato.)

BATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al signor ministro di grazia e giustizia.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Se non erro, mi pare che l'ufficio centrale abbia proposto due modificazioni al paragrafo secondo dell'articolo 1; vuole cioè che invece di dire: *all'esercizio pubblico dei culti tollerati*, dica soltanto *all'esercizio dei culti tollerati*, soppressa così la parola *pubblico*; vuole inoltre che si aggiungano le parole che dicono: *in conformità delle leggi esistenti*; questo parmi il tenore dell'emendamento, secondo la dichiarazione che ieri faceva l'onorevole relatore.

Ridotta a questi termini la questione, parmi che, sostanzialmente, non vi sia più alcun dissenso tra il progetto dell'ufficio centrale e quello del Ministero, poichè il Ministero ha dichiarato altamente, non solo dinanzi al Senato, ma l'aveva pure dichiarato nella relazione che precede il progetto, e l'aveva parimenti dichiarato anche nella Camera dei deputati, che non s'intende colla proposta disposizione di legge di variare menomamente l'attuale condizione dei culti tollerati, ma non crede tuttavia che sia il caso di variare la redazione della proposta del Ministero togliendone la parola *pubblico*, perchè, così operando, si verrebbe in certo qual modo a dichiarare che i culti tollerati non possano essere pubblicamente esercitati, la qual cosa non può essere, perchè i culti tollerati possono incontestabilmente, sotto la tutela dell'autorità pubblica, essere anche in pubblico esercitati.

Parmi del rimanente che i termini, coi quali trovasi formulata questa proposta del Ministero, non possano condurre ad alcuna di quelle conseguenze che l'ufficio centrale sembra di temere, perocchè in quest'articolo non si parla propriamente di esercizio o pubblico o privato dei culti tollerati, ma parlasi soltanto degli atti spettanti all'esercizio pubblico, di quegli atti che potrebbero credersi compresi negli articoli 164 e 165 del Codice penale, a cui si riferisce la prima parte dell'articolo primo, già dal Senato approvata.

Ristretta pertanto la questione a quei soli atti, io non veggio quale sia la conseguenza che si possa trarne; quale l'effetto che possa temerne l'ufficio centrale, e che intende eliminare mediante la soppressione della parola *pubblico*.

L'altra modificazione consiste nell'aggiunta delle parole: *in conformità delle leggi esistenti*. E questa pure io credo che sia perfettamente inutile, perchè quando non si definiscono i termini dell'esercizio dei culti tollerati, quando non si dice che tale esercizio debba aver luogo più in un modo che in un altro, di ragione s'intende che il culto tollerato debba essere esercitato a tenore delle leggi esistenti, quantunque ciò non sia espressamente dichiarato. Non credo pertanto che sia il caso di ammettere simile variazione; ma siccome ho già fatto, qui ed altrove, la dichiarazione che con questa formola non intendevasi per nulla di variare la condizione attuale dell'esercizio dei culti tollerati, io non incontro difficoltà che il Senato prenda atto di questa dichiarazione, affinchè la legge non possa essere altramente interpretata.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Sclopis, relatore dell'ufficio centrale.

SCLOPIS, relatore. Non mi diffonderò a ripetere gli argomenti che nel senso dell'ufficio centrale si sono adottati così nella relazione scritta, come nella discussione di due giorni che precedette la discussione particolare degli articoli. L'ufficio centrale se ne rimette alla cognizione pienissima che è in tutti i senatori; io quindi risparmio loro il tempo di ascoltare di nuovo cose già dette e ripetute.

Quanto alla proposta testè fatta dal signor guardasigilli, vale a dire di acconsentire egli che si prenda atto della dichiarazione che fa, l'ufficio centrale crede poco conforme in genere agli usi ed istituti parlamentari lo introdurre codeste dichiarazioni in forma d'ordine del giorno.

Ben è vero che vi furono degli esempi, in cui così si procedette; ma quegli esempi erano piuttosto raccomandati da circostanze particolari, da necessità di accelerare la spedizione delle leggi, che non dall'intrinseca bontà, che abbiano questi mezzi termini parlamentari. Inoltre una dichiarazione fatta da un ministro, per quanto autorevole quella esser possa, non forma parte integrante della legge, e quindi la legge, trasmessa a quelli che la debbono far eseguire, porta con sè il suo carattere primitivo, e non si può annetterle il carattere accessorio che ritrarrebbe da una transitoria dichiarazione.

Per conseguenza l'ufficio centrale, per organo mio, non può aderire al suggerimento che testè ha emesso l'onorevole signor guardasigilli.

DI SAN MARTINO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DI SAN MARTINO. Io non posso in nessuna maniera dubitare che sia di pubblico diritto l'esercitare pubblicamente un culto, che lo Stato dichiara tollerato.

Noi abbiamo pel fatto istesso della libertà, di cui godiamo, un principio, che è al di sopra della legge scritta, ed è la libertà di coscienza. In virtù di questo principio ogni cittadino nell'interno delle sue pareti domestiche è padrone di avere quel culto, e di esercitarlo come meglio gli aggrada. Non sarebbe stato necessario che lo Statuto dichiarasse che un culto era tollerato, se non avesse inteso far altro che di ammetterne l'esercizio nell'interno delle famiglie. Coll'aver lo Statuto dichiarato un culto tollerato, io ritengo che abbia essenzialmente voluto esprimere che questo culto ha il diritto di essere pubblico.

Riconosco coll'ufficio centrale che anche quando un culto è pubblico non ne viene assolutamente che possa essere esercitato in qualsiasi località.

Noi abbiamo pel culto cattolico, che è il nostro, antiche leggi tuttora in vigore, le quali determinano i diritti ed i poteri del Governo circa alla scelta dei siti, in cui questo culto deve essere esercitato; e benchè per la condizione in cui vivevamo prima dello Statuto non vi siano leggi le quali provvedano egualmente in ordine ai culti tollerati, io credo che sia nell'essenza istessa del potere governativo, non che conforme ai principii costituzionali, che il fatto solo d'essere tollerato non dia ad un culto qualunque diritti maggiori di quelli che ha già il culto cattolico, perchè la necessità di ottenere l'annuenza del Governo ai siti in cui questo culto è celebrato, è anzi determinata da motivi d'ordine pubblico, che non cessano in nessuna condizione di cose.

Ma dal fatto che debbasi richiedere un'annuenza del Governo, che debbansi far approvare da esso i locali, in cui il culto ha da aver luogo, non ne viene che possa competere al Governo il diritto di valersi di questa facoltà per escludere la pubblicità del culto.

Se il Governo ricusa senza giusti motivi la sua annuenza, io ritengo che dovrebbe renderne conto al Parlamento; per conseguenza non vedo come si possa avere difficoltà di ammettere nella legge una dichiarazione pura e semplice, che il culto è pubblico; in quanto che non si fa altro che dichiarare ciò che è già virtualmente compreso nello Statuto. Quindi, per parte mia, e per non rimandare questa

legge all'altro ramo del Parlamento, dichiaro che non ho nessuna difficoltà a dare il mio voto alla proposta del Ministero.

PRESIDENTE. Se non chiedesi la parola, dacchè l'ufficio centrale non intende di recedere dal suo primitivo progetto, metterò ai voti separatamente i due emendamenti dall'ufficio centrale formulati.

Il primo, come ho avuto l'onore di dire, consiste nel cancellare la parola *pubblico*, che nel progetto ministeriale trovasi annessa alla menzione dell'esercizio dei culti tollerati.

Chi crede che la parola *pubblico* debba cancellarsi dall'alinea che cade in discussione voglia levarsi in piedi.

(Il Senato approva la cancellazione.)

Metto ai voti il secondo emendamento, chiedendo dapprima all'ufficio centrale se preferisce....

SCLOPIS, relatore. La prima nostra proposta era quella che venne approvata dal Senato: siamo rinfrancati nella nostra opinione per il voto favorevole che ha dato; conseguentemente noi ritiriamo la seconda proposta che era fatta unicamente in via di conciliazione.

PRESIDENTE. Uno dei rimanenti emendamenti consiste nell'aggiungere all'esercizio dei culti tollerati le parole: *secondo le leggi vigenti*.

Una voce. È ritirato.

SCLOPIS, relatore. Il Senato avendoci rinfrancati nella nostra opinione per il voto che ha testè dato alla nostra prima proposta, ho l'onore di dichiarare, a nome dell'ufficio centrale, che ritiriamo tale emendamento.

PRESIDENTE. Dunque l'emendamento che si sottopone ai voti del Senato è di approvare o disapprovare l'aggiunta: *nei locali a tal uopo destinati*.

CATALDI. All'oggetto di esprimere in quest'articolo tutto il concetto dell'articolo primo dello Statuto, ov'è detto: « Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi », mi parrebbe che il secondo alinea dell'articolo dovrebbe venir espresso così: « Le disposizioni di quest'articolo non sono applicabili all'esercizio dei culti tollerati esistenti all'epoca della pubblicazione dello Statuto »; e ciò onde rimangano certamente esclusi tutti quei culti che fossero nati posteriormente alla pubblicazione dello Statuto, o che potessero di poi sorgere.

BERMONDI. Nella discussione che è stata fatta nell'ufficio centrale io aveva proposto....

PRESIDENTE. Invito il senatore Cataldi a scrivere il suo emendamento.

CATALDI. A dire la verità quest'idea io la sottomettevo all'ufficio centrale perchè vegga, se crede, di adottarla; ma non c'è dubbio che l'articolo dello Statuto precisamente si riferisce ai culti che esistevano in quell'epoca, fuorchè o l'onorevole guardasigilli, o l'ufficio centrale dichiarino, che siccome si parla in quest'articolo dei culti tollerati, s'intenda veramente di parlare di quei culti che esistevano all'epoca dello Statuto.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Io non credo che si possa togliere al potere legislativo la facoltà di ammettere altri culti tollerati, e non veggio il motivo per cui si voglia restringere la disposizione di questa legge, che di sua natura dev'essere perpetua, ai culti esistenti nel 1848, e per si fatto modo impedire l'introduzione che legalmente si facesse di altri culti.

Se l'introduzione di altri culti che si facesse per legge non è tal cosa che si possa preventivamente impedire, non potendo il legislatore imporsi tai vincoli, bisogna di neces-

sità lasciare che questa legge comprenda e parli, così in genere, dei culti tollerati.

CATALDI. Allora dico che questo importerebbe una variazione all'articolo 1° dello Statuto: quest'articolo dice precisamente *ora esistenti*; la parola *ora* vuol dire che tutti i culti che si introdussero posteriormente non dovrebbero essere in forza dello Statuto tollerati. (*Rumori di disapprovazione*)

PRESIDENTE. S'intende che il suo emendamento è subordinato al giudizio dell'ufficio centrale.

La parola è di nuovo al senatore Bermondi.

BERMONDI. Nella discussione fattasi nell'ufficio centrale dell'articolo di cui si tratta, sembrandomi che nello stato in cui si trova il nostro paese nulla dovesse innovarsi per rapporto ai culti tollerati, giacchè lo scopo tanto dell'articolo 1° dello Statuto, quanto dell'articolo 6, se non erro, del Codice civile, è che i culti tollerati esistano in quella condizione in cui si trovano attualmente, io aveva proposto, che per esprimere questo concetto fosse necessario non tanto di sopprimere la parola *pubblico*, come ha adottato il Senato, ma anche di dichiarare, aggiungendo all'articolo proposto dal Ministero l'espressione *nei limiti stabiliti dagli usi e regolamenti in vigore*.

La maggioranza dell'ufficio centrale trovò che questa redazione poteva dar luogo a serie difficoltà, in quanto che deve essere ammesso che il culto tollerato potesse esercitarsi liberamente nei locali a ciò destinati. Vedendo che la mia idea poteva mantenersi anche con questa espressione, aderii a che fosse adottato.

Ieri fu presentato pure a nome dell'ufficio centrale, per condiscendere al desiderio del Ministero, e per accostarsi alle sue idee, un emendamento tendente a sopprimere le parole *culti nei locali a ciò destinati*, ed io vi aderii di buon grado, in quanto che si tornò alla prima mia idea di sostituire a quelle parole parole conformi al mio divisamento, il quale appunto era quello, che il culto tollerato dovesse starsi limitato alla condizione in cui si trovava nello stato attuale della nostra legislazione; in conseguenza io persisto a credere che sia migliore la seconda proposta fatta dall'ufficio centrale che la prima.

Osserverò ancora che aggiungendosi le parole *in conformità della legge*, si raggiunge lo scopo indicato dall'articolo 1°, e più precisamente dall'articolo 6 del Codice civile, a cui lo Statuto si riferisce quando dice *in conformità della legge*.

SCLOPIS, relatore. L'emendamento proposto dal signor senatore Cataldi sta in questi termini:

« Le disposizioni di quegli articoli non sono applicabili all'esercizio dei culti tollerati all'epoca della promulgazione dello Statuto conformemente alla legge. »

L'ufficio centrale crede che la versione da esso adottata sia sufficiente, poichè dicendosi: *i culti tollerati*, s'intende che sono i culti tollerati in conformità della legge; poichè secondo anche la teoria che ieri aveva l'onore di esporre in questa Camera, quando un culto si prende nelle vere sue forme di culto, è tollerato dalla legge, ed è considerato come stabilmente legale e conviene che la legge lo riconosca; e quindi l'ufficio centrale, quantunque entri nell'idea principale che ha indicato l'onorevole senatore Cataldi, vale a dire, che quest'articolo deve prender norma e luce dall'articolo 1° dello Statuto, crede di dover attenersi al testo che ha proposto nel suo progetto.

PRESIDENTE. Ed a questo testo mi atterrei anch'io nel provocare la votazione del Senato, se il signor senatore

Bermondi non avesse proposto un emendamento tutto suo, separandosi in ciò dall'ufficio centrale. Egli rinnova la proposta fatta dall'ufficio medesimo, ma da esso recentemente abbandonata, cioè d'inserire nell'articolo le parole: *in conformità della legge.*

Domando se questa proposta è appoggiata.

(Non è appoggiata.)

Non resta adunque che a mettere ai voti il secondo emendamento dell'ufficio centrale, vale a dire le parole: *nei locali a ciò destinati.*

Chi crede che queste parole debbano far parte della legge, si levi in piedi.

(Il Senato approva.)

Metto ai voti l'alinea così emendato:

« Le disposizioni di quegli articoli non sono applicabili agli atti spettanti all'esercizio dei culti tollerati nei locali ad essi culti destinati. »

(È approvato.)

Metto ora ai voti l'intero articolo primo (*Vedi sopra*).

(È approvato.)

Voci. La controprova.

SICCARDI. Pare che la prova sia stata dubbia.

PRESIDENTE. Si faccia adunque la controprova dell'articolo primo.

Chi disapprova l'articolo primo come è stato emendato....
(*Interruzione, rumori.*)

Voci. Dall'ufficio centrale?

PRESIDENTE. Ciò s'intende; l'emendamento dell'ufficio aveva modificato l'articolo; io ho messo ai voti quest'articolo come fu emendato.

Si fa la controprova.

Voci. Ma non s'intende bene.

PRESIDENTE. Chi disapprova l'articolo primo, come fu emendato dall'ufficio centrale ed acconsentito dal Senato, voglia levarsi in piedi.

(Dopo prova e controprova, il Senato adotta l'articolo emendato dall'ufficio centrale.)

CERRARIO, ministro dell'istruzione pubblica. Mi pare che quando si tratta di fare una controprova, bisogna ristabilire l'articolo quale era stato proposto dal Ministero.

Voci. È già votato. (*Itarità*)

PRESIDENTE. Signori, la controprova deve rispondere alla prova; la prova fu di un articolo emendato, dunque la controprova doveva farsi sopra un articolo emendato.

Del resto siccome ha potuto nascere qualche esitazione nel modo della votazione, io mi propongo. . . .

Voci. No, no, è già stato votato.

PRESIDENTE. Leggo ora l'articolo 2 del progetto del Ministero:

« Art. 2. I ministri de' culti che nell'esercizio del loro ministero pronuncino in pubblica adunanza un discorso contenente censura delle istituzioni e delle leggi dello Stato, saranno puniti col carcere da tre mesi a due anni.

« La pena sarà del carcere da sei mesi a tre anni, se la censura si sia fatta per mezzo di scritti, d'istruzioni, o d'altri documenti di qualsivoglia forma, letti in pubblica adunanza od altrimenti pubblicati.

« In tutti i casi dal presente articolo contemplati, alla pena del carcere sarà aggiunta una multa che potrà estendersi a lire due mila. »

È noto che l'ufficio centrale ha proposto un emendamento, il quale consiste specialmente nel sostituire alla menzione « di ministri dei culti » quella di « qualunque persona rivestita di un ufficio pubblico per parte del Governo, o

rivestita di altre funzioni pubbliche di qualunque genere esse sieno; » più di avere sostituito alla parola *censura* quella di *biasimo*. Questi sono sostanzialmente gli emendamenti.

CATALDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è già richiesta in primo luogo dal senatore Di Collegno Luigi, a cui l'accordo.

DI COLLEGGNO LUIGI. Dopo aver chiesto d'essere iscritto per parlare nella discussione generale, ho poi rinunciato alla parola, spinto in parte da fiacchezza di salute, mosso ancora più dalla costruzione insolita d'un progetto di legge composto di parti sì distinte fra loro che mi parvero non potersi trattare fuorchè separatamente l'una dopo l'altra.

Di fatti ciò che ne fu detto finora con sì distinto corredo di dottrina e di logico discorso dal relatore dell'ufficio centrale, e ciò che aggiunsero altri onorevoli senatori, può considerarsi piuttosto come esame successivo delle singole disposizioni, di ciascuna delle quali si è via via ragionato.

Frattanto qualunque sia per esser la sorte del presentato progetto, un passo significante assai, a parer mio, è stato fatto nella materia che presentemente si tratta, fu quando rispondendo a gravi osservazioni dell'onorevole maresciallo Della Torre, il signor guardasigilli ammetteva la distinzione tra la parola o scritto per cui s'infligge censura o biasimo, o critica che dir si voglia ad una legge dello Stato, e la norma che il pastore delle anime deve dare ai fedeli per contenerli dal trasgredire la legge divina od ecclesiastica ove a queste non s'accordi la legge civile. Lamentevole ipotesi è questa in uno Stato cattolico, il so e lo deploro; ma la distinzione ammessa ieri salverebbe almeno la coscienza di chi deve insegnare le verità religiose e di chi deve custodirle, ove alla promessa teoria potesse sperarsi che sia per conformarsi la pratica. Io, o signori, non nutro sì consolanti speranze, e a rendermi ragione del mio pensiero mi sia permesso esporvi un'osservazione non trattata fin qui, e che è degna al tutto della vostra avvertenza. Voglio dire della dichiarazione fatta in quest'aula dal presidente del Consiglio dei ministri non molto dopo che l'odierno progetto di legge già ci era stato presentato.

Rispondendo il presidente del Consiglio a nobili e franche parole dette dall'onorevole senatore Colli, ci annunciava che il Ministero vuole il progresso quale conseguenza dello Statuto, e che quel progresso il vuole estendere anche alle relazioni tra Chiesa e Stato.

Questa dichiarazione significantissima da me raccolta per iscritto nell'atto medesimo che qui veniva proferita e che non so per qual accidente non si trova notata nel rendiconto della Gazzetta Ufficiale, questa dichiarazione, io dico, non può venir trascurata nella discussione di quest'oggi, come quella che dà ben altra gravità alla legge che ci si propone, formandone una legge tutta di avvenire, anzi che una norma con cui provveder solamente alle circostanze presenti.

Dirò più: è dichiarazione che ci toglie il mezzo di formarci un'idea determinata sulla portata della legge per cui ci si chiede il nostro voto, non potendo noi valutare fin d'ora fuorchè per via d'induzione i termini ai quali il Gabinetto intende spingere l'annunciato sistema.

Chi dice progresso, suppone evidentemente, o signori, un punto di partenza dal quale vuoi procedere più oltre; per lo che quando ci si parla di progredire in ciò che ha tratto alle relazioni tra Chiesa e Stato ne convien ricercare in prima qual sia la condizione presente di esse relazioni.

Dall'una parte vediamo licenza la più ampia che mai fatta alla stampa di accumular insulti ed empietà contro quel che v'ha di più venerando nelle pratiche del culto cattolico, nei riti sagrosanti della Chiesa e perfino nei misteri più angusti della nostra religione. O se contro si fatti disordini si procede delle mille volte una, si direbbe volersi dare così risalto maggiore all'abituale silenzio con cui somiglianti turpezze vengono permesse, fai per dire incoraggiate. Colla stessa indifferenza vediamo tollerati li più manifesti disordini anche in materia di costumi e moltiplicati in ogni forma gli incentivi al mal fare per la pubblica mostra di oggetti indecenti e per la scostumatezza ed immoralità delle rappresentazioni teatrali. Con ciò si lascia che smuovasi via via l'edifizio cattolico si imponente un giorno fra noi per purezza di dottrina, per splendidezza di culto, per integrità di pubblica morale.

Chese altro punto di partenza volessi cercare nell'odierna condizione della milizia sacerdotale, mi basterebbe ripeter qui il già detto per me più volte sul sistema di diffidenza e di sospizione contr'essa milizia apertamente adoperato.

Tale è dunque, o signori, il segno da cui prende le mosse il progresso tolto dal Gabinetto a professione della sua politica nelle relazioni tra Chiesa e Stato. Ora, chi vorrà presagire qual sia per esserne il termine finale? Dovremo noi rinfrancarci per le proteste ripetute sì sovente di riverenza sincera, di profondo affetto, anzi più di tenerezza per la religione de' nostri padri, per la Chiesa e per l'augusto suo Capo visibile il romano Pontefice? Qualunque moderazione quelle parole benevole possan farci supporre nelle presenti intenzioni dei governanti, non sono essi, non sarebbe uom di Stato anche il più eminente nella scienza governativa che potesse tenersi sicuro di padroneggiare a proprio talento l'impetuosità progressiva dell'adottato sistema.

Dalla persona di governo la nazione aspetta meglio che proteste, meglio che intenzioni; vuol essere sguardo sagace e fermo nel prevedere le contingenze dell'avvenire, nel provveder sin d'ora con mano sicura al modo di dominarle; e questo, mi sia lecito dirlo, mal s'accorda con una dichiarazione vaga con cui contraggonsi impegni superiori forse d'assai a quanto si crede promettere.

Non tolgan pertanto a male i ministri se, lasciate in disparte le intenzioni loro cui non intendo qui sindacare, io cerco altrove la norma dei miei presagi, onde meglio inferirne le future conseguenze della misura in oggi proposta. Questa norma io la prendo nelle speranze sì audacemente espresse dal giornalismo irreligioso, di cui qualunque ne sia la causa movente, tutti voi poteste notare l'antiveggenza e l'asseveranza colla quale suol parlare del compimento dei preannunziati disegni.

Le speranze del giornalismo, del quale io parlo, accennano senza più a sbandir dalla vita nostra politica e sociale ogni qualunque influenza dell'autorità religiosa, talchè un abisso sia scavato tra la Chiesa unita al Capo visibile della cattolica unità e uno Stato che vanta pure religione cattolica, apostolica, romana. Se non che al libero sviluppo di quel disegno è di ostacolo la vivezza del principio cattolico profondamente radicato nella nazione, di quel principio che non s'appaga delle sole forme di esterior culto ove sieno scompagnate dalla uniformità di credenza. Convien dunque, a detta di quei dichiarati avversari del cattolicesimo, disarmare le sentinelle poste da Dio per custodire il deposito della fede, sicchè resti loro non altra opzione fuorchè tra il silenzio od il carcere, allorchè da divergenze anche le

meno gravi in apparenza tra le due potestà, non manchino ai nemici della Chiesa sottigliezze per ispingere troppo più oltre le conseguenze mercè il sistema di progresso al cui sviluppo il Gabinetto si è impegnato.

Io non credo esagerate queste previsioni; a ogni modo il Ministero può dissiparle; ma il faccia non con parola sterili di simpatia e di benevolenza per la religione e per i suoi ministri, bensì con una politica di governo che a quelle espressioni si accordi. Faccia regnar un accordo leale tra la libertà vera ed il rispetto per le leggi invariabili della morale, mostri che il suo cattolicesimo è quell'unico stabilito sulla terra da Cristo che ha per simbolo di credere ed accettare ciò che Dio ha rivelato alla Chiesa e da questa a noi viene insegnato.

Finchè non ci venga così rassicurando, non trovi strano se le sue proposte fanno rampollare incertezze ed antipatie, se nella legge oggi presentata v'ha chi sospetta il fine di sottrarre le coscienze dei cittadini al divin potere delle Chiavi e di infeudarle ai voleri di quei che governano, anzi perfino d'ogni persona in cui l'autorità di governo vada anche per le menome sue frazioni a diramarsi. E ciò tanto più pel fosco avvenire che alla nazione annunzia il proclamato sistema di progresso.

Io vi esponeva queste cose, o signori, a conferma del voto che sarò per dare contro il progetto del Ministero.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Fraschini.

FRASCHINI. Ho prestata, per quanto mi fu possibile, la più scrupolosa attenzione alla discussione che nelle due precedenti tornate si fece della legge, di cui il Ministero vi propone l'adozione, discussione che dopo gli eloquenti e profondi discorsi del signor guardasigilli, del relatore dell'ufficio centrale e dei varii onorevoli senatori che vi presero parte, nulla o presso che nulla lascia a desiderare circa il merito degli articoli del progetto proposti dal Ministero ed emendati dall'ufficio centrale, perchè su caduno di essi appunto si raggirò la discussione, che di nome soltanto può dirsi, nel senso del regolamento, discussione generale.

Mi fu di grande conforto, per raffermare sempre più la mia opinione, la dichiarazione unanime fattasi dall'ufficio centrale nella relazione e ripetuta ieri forse più energicamente ancora dal chiarissimo relatore circa il dovere ed il diritto che spetta al Governo di impedire che dai ministri del culto si abusasse della parola e degli scritti nell'esercizio del loro ministero per biasimare le istituzioni e le leggi dello Stato, e circa la separazione delle due potestà civile ed ecclesiastica, e l'obbligo della propria difesa per la sua conservazione che tiene l'autorità civile che è pure ordinata da Dio: niente di meno poteva certamente attendersi dagli insigni ed illuminati personaggi che compongono l'ufficio centrale.

Ma se quell'accordo tra essi che ho accennato, e che, proclamato in questo recinto, lo fu al cospetto della nazione, mi è riuscito di grande soddisfazione, mi cagionò altrettanto rammarico il disparere che insorse tra i medesimi, circa la redazione dell'articolo 2 del progetto, quello che cade ora in discussione: dico di redazione, poichè, consentanea la maggioranza che ne propone l'emendamento al proclamato principio, non intende certamente di dare all'articolo emendato un senso diverso da quello che ha l'articolo proposto a cui consente la minoranza e nel quale ben vi disse verso il fine della tornata di ieri il rispettato ed autorevole membro di questa, che prese la parola, sta la parte più sostanziale della legge.

Diciamolo schiettamente: la minoranza dell'ufficio cen-

trale e con essa tutti gli onorevoli senatori che parlarono in favore del progetto ministeriale, vogliono che la legge sia espressa e chiara sì che non possa dar luogo a dubbio o pretesto di sorta; la maggioranza all'incontro vuole la legge, ma la vuole velata; parendole cosa inconveniente che essa sia diretta ai ministri del culto soltanto e che basti per il suo effetto di esprimerla in termini generali, in modo che sia essa applicabile ai ministri del culto non solo, ma a qualunque persona rivestita di funzioni pubbliche di ogni genere.

Io non vi ripeterò ciò che già si è detto riguardo agli inconvenienti gravissimi della confusione che vi si propone di fare dei ministri del culto colle persone rivestite di un ufficio pubblico o di altre funzioni pubbliche per parte del Governo: vi dirò solo che se un impiegato del Governo osasse, nell'esercizio delle sue funzioni, pronunciare in pubblica adunanza un discorso contenente biasimo, oppure semplice censura o critica delle istituzioni e delle leggi dello Stato, ben leggermente lo punireste colla pena che infligge l'articolo proposto.

Quello che mi sta più a cuore di dirvi e che ciascheduno di noi per poco rifletta non può a meno di sentire, si è che per quanto si cerchi di velare la legge, dopo la relazione dell'ufficio centrale e la discussione alla quale la medesima aprì il campo, non uno vi sarà che non sia convinto che la legge, e specialmente l'articolo sul quale ragiono, non sia diretto e dirò anche unicamente diretto a punire quei ministri del culto che nell'esercizio del loro ministero pronunciassero discorsi contenenti biasimo, o censura voglia dirsi, delle istituzioni e delle leggi dello Stato.

Ma se la cosa è tale, qual pro credete di ricavare dal velo col quale cercate di coprire la legge, la cui esecuzione non vi sta meno a cuore di quello che stia a coloro che non la approvano?

Credete voi che il clero ve ne sarà molto riconoscente? Permettetemi che io ne dubiti.

Quello che ne ricaverete sarà la taccia, ingiusta sì, ma apparentemente fondata, che nel paese non solo, ma all'estero fors'anche vi sarà data, di non avere il coraggio di fare una legge che corrisponda apertamente e nella lettera e nello spirito alle proprie vostre intenzioni e di cui conoscete se non l'assoluta necessità, l'utilità almeno.

Sottopongo queste brevissime considerazioni che partono dalle proprie mie convinzioni alle meditazioni del Senato, e voto contro l'emendamento proposto dalla maggioranza dell'ufficio centrale.

CERRARIO, ministro dell'istruzione pubblica. Il Ministero respinge qualunque insinuazione diretta a far credere che questa legge sia stata ispirata o da una compiacenza per un partito qualunque o da un qualsiasi altro secondo fine. Il Governo si move in una sfera superiore ai partiti, pronto a frenarli tutti laddove li vede trasmodare.

L'onorevole senatore Di Collegno Luigi, per quanto da lui dipende, ha posto il Ministero in una dura condizione: egli l'ha posto nella condizione di non poter più pronunziare in quest'aula la parola *progresso* (*Rumori, ilarità*), di non poter più fare una professione di amore e di riverenza alla fede de' suoi avi. Io non so perchè abbia tanta ripugnanza l'onorevole senatore Di Collegno per la parola *progresso*, quasi che gli uomini non siano perfettibili e quasi che questa perfettibilità degli uomini non sia stata primitivamente insegnata dal Vangelo. Egli teme che questo *progresso* sia un *progresso* che travarchi tutti i limiti.

Ma io lo prego di riflettere che il Ministero da per sé non

può fare nissun atto progressivo in qualunque senso, ma che per ciò ha bisogno del concorso del Parlamento; nissun atto di *progresso duraturo* può farsi senza una legge; nè le leggi si fanno senza che il Parlamento le esamini e vi consenta. Perciò non si possono nè si potranno mai paventare gli abusi e gli scandali accennati dall'onorevole senatore Di Collegno.

Egli ha detto ancora che sono inutili le proteste di affetto e di riverenza alla religione cattolica per parte del Ministero quando i suoi atti non sono conformi alle parole.

Io sfido l'onorevole senatore Luigi di Collegno a citare un fatto del Ministero che sia meno riverente verso la religione e verso il Capo visibile della Chiesa. Il senatore Di Collegno non può, non deve confondere gli errori, gli eccessi della stampa cogli atti del Ministero. In un paese di libertà, dove per natural conseguenza la stampa è libera, per correggere gli eccessi della stampa vi sono i tribunali e vi sono le leggi: i tribunali hanno in molti casi applicato la legge punitrice, il Ministero ha dato le istruzioni le più precise ai suoi agenti perchè si promuova l'applicazione della legge. Dunque il Ministero è autorizzato a rigettare qualunque imputazione di questa fatta gli venga mossa dal senatore Di Collegno.

La ragione della legge che cade in discussione non si deve desumere dai clamori dei partiti o da chimeriche supposizioni; essa deve desumersi dalle disposizioni dello stesso progetto di legge. Che cosa domanda il Ministero? Il Ministero domanda la repressione di un certo genere di reati che si sogliono commettere da un ordine determinato di persone. Che cosa deve provare il Ministero per persuadere il Parlamento che egli ha debito e che ha diritto di ottenere la sanzione di questa legge? Deve in primo luogo provare che questi reati esistono, e la statistica comunicata dal guardasigilli all'ufficio centrale vi prova infatti che questi reati esistono e che sono frequenti; deve provare in secondo luogo che questi reati sono abbastanza gravi per meritare una repressione.

Qui non sono necessarie molte parole perchè basta il buon senso a dimostrare di quanta gravità sia il convertire la cattedra di verità in una tribuna politica; quanto sia pericoloso di trasformare la chiesa in circolo politico.

Mi ha fatto gran meraviglia l'intendere dall'onorevole senatore Luigi di Collegno che egli considererebbe l'adozione di queste disposizioni come un *disarmare le sentinelle del culto cattolico*; non è stato sicuramente sua intenzione di fare un'offesa nè al Senato, nè al Governo; ma il fatto è che il senso di queste parole non importerebbe niente meno che l'assurda conseguenza che le leggi che noi vogliamo far rispettare, che le leggi di cui non vogliamo tollerare la pubblica censura in chiesa, tra le sacre funzioni, siano leggi che più o meno, quasi tutte violino il principio cattolico.

DI COLLEGNO LUIGI (*Interrompendo*). Non ho detto quasi tutte.

CERRARIO, ministro dell'istruzione pubblica. Ho notato le parole di cui si è servito, e mi pare secondo che ho scritto, che egli abbia detto in precisi termini che sarebbe un disarmare le sentinelle della religione. Dunque se la repressione di questi atti è disarmare le sentinelle della religione, ne viene per conseguenza che possano esservi leggi contrarie alla religione ed io non lo posso ammettere, poichè rispetto abbastanza i due rami del Parlamento per respingere assolutamente l'idea che possano esservi e proposte dal Ministero ed accettate dalle due Camere, ed approvate

dal Re, delle leggi che siano contrarie alla religione dominante.

Questa è la mia opinione. (*Bravo!*)

Dunque diceva che la gravità di questi reati non ha bisogno di essere dimostrata.

In terzo luogo resta ad esaminare se questi reati siano già previsti e puniti sufficientemente con una disposizione di legge. Ora è dimostrato dal tenore di varie sentenze, delle quali è stata data lettura dall'onorevole guardasigilli, che i tribunali non s'accordano nel credere veramente che si sia provveduto ancora sufficientemente coll'articolo 200 del Codice penale, il quale non prevede che un caso, non prevede che l'eccitamento all'odio ed allo sprezzo verso il Governo.

Inoltre fo riflettere che trattandosi d'un reato assai grave quando si verificano gli estremi indicati dal detto articolo, esso reato vien punito con pena criminale. Ma tra per questa severità, tra perchè vi sono mille modi di censurare le leggi e le istituzioni del Governo senza che si possano trovare nelle parole pronunziate con qualche accortezza gli estremi dell'eccitamento all'odio ed al disprezzo, perciò il Governo è autorizzato a chiedere al potere legislativo che questa lacuna venga supplita, che si provveda con un articolo di legge più preciso.

Queste dottrine, o signori, sono state accettate per vere anche dall'ufficio centrale, il quale ha riconosciuto e dichiarato formalmente che tali reati non potevano nè dovevano restare impuniti; che questa legge non è un atto odioso che si faccia contro il clero, che noi rispettiamo al pari e più di qualunque altro; ma diciamolo francamente, o signori, quando si tratta di respingere assalti, quando il Governo viene a dirvi: « datemi un mezzo di difesa contro questa specie pericolosa d'assalitori, » sarebbe cosa strana il concludere che sia un mancare di rispetto agli offensori il cercar di premunirsi legalmente contro le offese.

L'ufficio centrale ha proposto una variazione; ha detto che questo genere di reati non era solamente proprio dei ministri del culto, ma che poteva anche estendersi ad altre classi di pubblici funzionari; e ne ha accennato due: gli insegnanti ed i militari. Ma, o signori, hanno già osservato gli oratori che mi hanno preceduto che non vi corre niuna analogia tra il ministro del culto ed un insegnante, od un militare.

L'autorità del primo è fondata sul Vangelo, quella degli altri sul loro valore individuale. Nel caso che fossero per formolarsi da qualche maestro insegnante in un uditorio di ragazzi censure contro le leggi dello Stato, non avrebbero esse sicurissimamente la gravità che avrebbero le parole pronunziate da un parroco dal pulpito e dall'altare dove si parla in nome di Dio innanzi a persone che non hanno in generale (perchè questi casi succedono massimamente ne' paesi piccoli) bastantissimo criterio per mettere in pratica il precetto *rationabile sit obsequium vestrum*.

Quando il curato afferma una cosa per vera e ne fa caso di coscienza, que' rozzi uditori credono e debbono credere che il curato abbia ragione.

In secondo luogo poi nel caso del maestro che traligni da' suoi doveri in tal modo il rimedio è pronto: egli sarebbe immediatamente sospeso, e di lì a pochi giorni il Consiglio superiore pronunzierebbe la sua destituzione.

Ma come fare con un curato, con un prete qualunque? Il Governo non ha assolutamente altro mezzo che quello di domandarne una legge che provveda a questi casi.

In quanto ai militari, il paragone è ancora meno accet-

tabile: imperocchè un ufficiale che innanzi a soldati sotto le armi parlasse contro le leggi e le istituzioni dello Stato cadrebbe nel reato di grave insubordinazione e quasi di fellonia; soggetto ad un Consiglio di guerra, una severa punizione non si farebbe aspettare. Qui dunque le leggi provvedono, e non son necessarie nuove disposizioni.

Per queste ragioni io prego il Senato di lasciare in disparte tutto ciò che si è detto forse non con intento, ma con effetto di rendere appassionata la discussione, e d'attenersi a queste brevi considerazioni, per le quali ho dimostrato che la ragione intrinseca della legge sta nella legge stessa; che non si fa torto a nessuno chiedendo una difesa contro assalti che son dimostrati esistenti e non rari, e di non accettare la variazione proposta dall'ufficio centrale, la quale credo che non consuni al caso e non sia neppure degna del Parlamento, in quanto che mi pare che se il Ministero ha il coraggio di chiedere ciò che vuole, il Parlamento deve avere il coraggio di dire anch'esso ciò che vuole, confessando, com'è la verità, che si mira precisamente a reprimere la specie indicata di reati in una certa classe di persone, perchè questi reati sono proprii di quella classe di persone, e non di altre.

SCLOPIS, relatore. Io mi era proposto di non più prendere la parola in questa discussione: un'espressione sfuggita, credo inavvertentemente, all'onorevole preopinante, mi sforza a dichiarare che non posso ammettere che lo emendamento, quale fu suggerito dalla maggioranza dell'ufficio centrale, offenda menomamente la dignità del Parlamento.

L'ufficio centrale ha parlato alto e schietto, ha dichiarato le sue ragioni fondamentali, le sue ragioni di convenienza; l'ufficio centrale si è fatto scrupoloso carico di ciò che comanda il diritto, di ciò che esige il dovere di prudenza, ha fatto caso soprattutto delle leggi generali di equità, di parità di trattamento, quando ha creduto di vedere parità di possibilità di reati.

Per conseguenza l'ufficio centrale confida che gli onorevoli senatori che debbono giudicare il suo progetto non vorranno credere che adottandolo farebbero un'offesa alla dignità del Parlamento.

D'ANGENNES. Io concorro nell'opinione spiegata dall'ufficio centrale tanto a riguardo di questo articolo, come anche relativamente agli altri: in quanto che colla redazione proposta viene a scomparire quella specie di sospizione che sembrerebbe volersi introdurre esclusivamente contro il clero nell'esercizio delle sue attribuzioni.

Col detto progetto si ottiene lo scopo prefisso: chiunque vi contravviene sarà punito a termine della legge stessa, ma scomparirà quella specie d'uggia che dalla semplice lettura dello stesso progetto s'immedesima nella persona che la esamina, e che diffatti venne ad ingenerarsi nel pubblico, dicendosi, che quella legge sembra diretta soltanto contro il ceto ecclesiastico di qualunque classe esso si componga. Il perchè la detta redazione, rattemperando il modo e lasciando intatto il fine e la sostanza della legge, pare che uno vi si debba uniformare.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Cataldi.

CATALDI. L'ufficio centrale ammette che l'articolo 200 del Codice penale abbraccia nella sua generalità qualunque discorso colpevole detto in pubblico da qualunque individuo, sia esso un semplice cittadino o persona rivestita di pubblico ufficio o ministero.

Ammette che in esso articolo sono incluse tutte le possibili pene dalla minima alla massima, e che quindi con

tutta facilità si possono colpire i diversi gradi della colpa. Pare quindi che il secondo articolo del progetto ministeriale sia assolutamente inutile, e che al desiderio di secondare la facilità delle relazioni fra i poteri dello Stato sia preferibile la non pubblicazione di una legge inutile, la quale includerebbe una preventiva diffidenza del Governo o verso i pubblici impiegati, o verso i ministri della religione dello Stato.

Il progetto del Ministero sarebbe d'altra parte non eseguibile senza ledere i principii della pubblica discussione, perchè la semplice censura non può mai essere l'oggetto di una pena da tre mesi a due anni, perchè se la censura non è accompagnata dal dolo e dalla calunnia non può essere colpevole, anzi l'idea della censura include il diritto di criticare, ed in genere i censori delle leggi e dei costumi dei popoli furono sempre considerati uomini benemeriti della società. La censura è figlia ben sovente dell'esperienza, è propria dell'età avanzata e difficilmente può dar luogo a processo. È noto ed è passato in proverbio dai tempi di Orazio fino a noi che i vecchi sono censori e castigatori dei giovani: *Censor castigatque minorum*.

Il progetto dell'ufficio è più legale e più logico, avendo sostituito il biasimo alla censura; ma non ostante questa sostituzione anche il biasimo può difficilmente dar luogo ad un'azione penale.

Si può biasimare per zelo del pubblico bene una legge come non opportuna o come non giusta.

Si può biasimare per dovere e per obbligo della coscienza quando si credesse che una legge meritasse di essere o derogata o abrogata, e senza questo biasimo pubblico molte volte gli abusi legislativi non sarebbero corretti.

Un professore, per esempio, di diritto potrebbe biasimare l'idea di una legge provvisoria regalata ad uno Stato, senza una profonda discussione; un professore di medicina potrebbe biasimare una legge di sanità come fatale alle popolazioni; un sacerdote potrebbe biasimare una legge come turbativa delle coscienze; ma se questi pubblici ministri della scienza e della religione biasimasero per ottenere il meglio o per dar luogo alla verità, potrebbero essi incorrere nella pena del carcere da tre mesi a due anni?

L'articolo 200 del Codice penale non era soggetto a queste censure e questi biasimi perchè puniva non la semplice critica della legge, ma la provocazione al disubbidire, e i discorsi diretti ad eccitare lo sprezzo ed il malcontento, nel che è riposta la colpa del cittadino, giacchè senza la colpa non vi può esser pena.

È strano che mentre ai tempi dell'assolutismo non si punivano i pubblici discorsi se non quando fossero stati colpevoli di provocazione alla ribellione o allo sprezzo ed al malcontento contro il Governo, si voglia in tempi di libertà proibire la sola censura od il biasimo di taluna fra le leggi che ci governano.

L'articolo secondo della nuova legge in qualunque dei due modi proposti sia concepito darebbe luogo ad arbitrii fatali, a pene, per così dire, inquisitoriali; colpirebbe la fuggente parola e per così dire il pensiero dei pubblici funzionari, e sarebbe nelle mani del potere un'arma fatale di cui potrebbe usare ed abusare facilmente prestandosi ad ogni strana interpretazione l'abusiva elasticità delle parole della legge.

L'articolo secondo proposto deve quindi rigettarsi non solo come inutile, ma come pericolosa modificazione delle leggi penali.

PRESIDENTE. Ha domandato la parola il senatore Bermondi.

BERMONDI. Il mio divisamento era di sottoporre al Senato alcune mie osservazioni per dare sviluppo alle ragioni compendiosamente indicate nella relazione sottoposta al Senato dall'ufficio centrale.

Ma i miei colleghi mi fanno osservare che già si è dato bastante sviluppo da tutti quelli che sostengono la sentenza del Ministero, nella quale io persisto.

E siccome io credo che sia conveniente d'accettare, piuttostochè l'articolo che si vuol surrogare dalla maggioranza dell'ufficio centrale, il provvedimento contenuto nel secondo articolo ministeriale, così per non ripetere al Senato le stesse ragioni che sono già state sviluppate ampiamente dagli onorevoli oratori che concordano nell'opinione ministeriale, io rinuncio alla parola.

DI COLLEGO GIACINTO. Prima che si venga alla votazione dell'articolo dell'ufficio centrale, io mi faccio lecito di domandare all'ufficio medesimo una spiegazione, senza la quale mi pare che il Senato sarebbe chiamato a votare una questione molto più complicata che non la suppone l'ufficio stesso.

Dice il progetto dell'ufficio: « qualunque persona rivestita di un ufficio pubblico per parte del Governo o rivestita di altre funzioni pubbliche di qualunque genere esse siano. »

Domando all'ufficio se i militari sono compresi in queste categorie. Se così è, mi farò lecito di osservare che vi sono Codici penali militari e di disciplina che minacciano pene ben altrimenti severe che quelle proposte dall'ufficio centrale.

Dunque bisognerebbe, a mio avviso, ove si accettasse il progetto dell'ufficio, ammettere che vi si riporterebbero intieramente ai Codici militari e di disciplina.

SCLOPIS, relatore. Se il senatore Giacinto di Collegno si fosse dato l'incomodo di leggere la relazione....

DI COLLEGO GIACINTO. L'ho letta.

SCLOPIS, relatore.... avrebbe visto che io ho indicato anche il caso dei militari, perchè ho detto:

« Riputava la maggioranza non essere più pericoloso l'abuso della parola o dello scritto nel senso previsto dall'articolo del progetto quando un ministro dei culti commuove l'animo dei suoi ascoltatori di quello che lo sia quando un insegnante guasta a suo bell'agio lo spirito dei suoi allievi rendendoli disaffezionati alle istituzioni ed alle leggi sotto cui hanno da vivere, di quello che lo sia quando un capo della forza armata arringando i suoi seguaci li faccia vacillare in quella fedeltà che hanno giurata. »

Quindi l'ufficio centrale comprendeva nel suo articolo tutti i casi di tutti gl'investiti di qualunque specie di carica; che anzi nella discussione generale l'onorevole senatore Siccardi faceva osservare come, a suo credere, si costituiva una specie di reato speciale, la quale specie di reato non entrava, secondo lui, nella disposizione dell'articolo 200; quindi quest'articolo, tal quale è proposto, comprende nella sua specialità, vale a dire di censura o biasimo, tutti quanti i funzionari, siano essi rivestiti d'autorità dal Governo od esercitino essi un ufficio pubblico di qualunque genere si sia.

Tal è il concetto della legge; e credo che anche da molti degli onorevoli miei colleghi fu inteso in questo modo, perchè anche il senatore Siccardi, esponendo una teoria la quale era alquanto diversa da quella esposta dal Ministero nella sua relazione, entrava nella stessa idea.

DI COLLEGNO GIACINTO. Risponderò in primo luogo all'onorevole relatore dell'ufficio centrale che la relazione passa e la legge resta; per conseguenza sono le espressioni dell'articolo 2 a cui mi attengo e non ai sentimenti espressi in quella.

Ora mi permetto di far osservare al Senato quale sarà il risultato dell'articolo qualora sia adottato. Qualunque persona, qualunque ufficiale, qualunque militare che nell'esercizio del suo ufficio o funzione pronuncerà in pubblica adunanza un discorso contenente biasimo o censura compresa nelle leggi militari, sarà punito col carcere da tre mesi a due anni; io domando ai militari che siedono in quest'Assemblea se tale sia lo spirito delle leggi militari che hanno retto fin qui il paese, e se adottando l'articolo quale ci viene proposto dall'ufficio centrale non sia il caso di modificare intieramente la nostra legislazione militare.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Non era mia intenzione di parlare sopra quest'articolo, perchè mi pareva che le cose dette nella discussione generale dovessero bastare a risolvere ogni dubbio; tuttavia dopo i vari discorsi che si pronunziarono mi permetta il Senato che io aggiunga poche parole.

Parmi che di due sorta siano gli oppugnatori della proposta ministeriale. Gli uni vorrebbero assolutamente respingere qualunque disposizione intesa a sottoporre a pena i ministri del culto che nell'esercizio delle loro funzioni trascorrono alla censura delle leggi e delle istituzioni dello Stato; gli altri, e trovasi fra questi l'ufficio centrale, vorrebbero bensì colpire i ministri del culto, ma però velatamente, vorrebbero colpirli insieme con tutti gli altri funzionari.

Quanto ai primi io credo ed il Senato vedrà che accogliendo il loro sistema si toglierebbe al Governo il mezzo di governare; poichè sarebbe ammessa la dottrina e proclamato il principio che ai ministri del culto sia lecito di censurare, nell'esercizio delle loro funzioni, le leggi e le istituzioni dello Stato. Questa è veramente la dottrina che sosteneva l'onorevole maresciallo Della Torre, dottrina però che io mi compiaccio grandemente di veder combattuta dal senatore monsignor D'Angennes, il quale riconobbe la necessità, la convenienza e la giustizia che una pena venga inflitta a quei ministri del culto i quali trascorrono alla censura delle leggi e delle istituzioni dello Stato.

Io dico che, ammessa quella dottrina, si torrebbe assolutamente al Governo ogni mezzo di poter governare, e niuno è che possa dissimulare a sè stesso le gravi conseguenze che potrebbero derivarne, perchè è palese che l'autorità civile verrebbe così assoggettata all'autorità ecclesiastica.

Qui, o signori, non havvi via, di mezzo, la questione è propriamente ridotta a questo punto; perciò nulla aggiungerò contro a questi avversari.

Rispetto a coloro che sostengono la proposta dell'ufficio centrale, oltre alle osservazioni opportunamente fatte dall'onorevole senatore Giacinto di Collegno, occorre l'altro argomento che ciò sarebbe un voler colpire, e nel tempo stesso non aver la forza, non aver il coraggio, non aver la franchezza di manifestare ciò che si colpisce.

L'onorevole senatore Giacinto di Collegno avvertiva molto a proposito che, ammesse le ragioni proposte dall'ufficio centrale, resterebbe disordinata e scomposta l'economia delle altre leggi; poichè non è ai soli ministri del culto che dovrebbero infliggere le pene prescritte da questa legge, ma ben anco ad altri funzionari pubblici, come sarebbe dei militari pei quali esistono leggi speciali.

Introdotta infatti una disposizione generale la quale comprenda tutti indistintamente ogni maniera di funzionari, si viene di necessità a derogare a qualunque disposizione speciale; e quindi ne seguirebbe l'assurdo avvertito dall'onorevole senatore Giacinto di Collegno, che, per effetto di questa disposizione, le pene gravissime a cui andrebbero giustamente soggetti i militari i quali nell'esercizio delle loro funzioni prendessero a censurare le istituzioni dello Stato, sarebbero tolte di mezzo e verrebbero surrogate da quelle di gran lunga più miti portate da questo progetto, che non sarebbero per nulla corrispondenti alla gravità del loro reato.

Dico poi che si darebbe segno di poca franchezza, perchè dal momento in cui si crede conforme a giustizia che si prescrivano pene contro ai ministri del culto che nell'esercizio delle loro funzioni censurino le leggi e le istituzioni dello Stato, la dignità del Parlamento, il decoro dei poteri dello Stato richieggono che esplicitamente e chiaramente si dica e si manifesti che tale è veramente l'intenzione di chi propone e di chi sancisce la legge.

Oltre di ciò si cadrebbe anche nell'inconveniente stato pure avvertito della confusione dei reati e delle pene, perchè la censura fatta da un semplice funzionario del Governo può rivestire un diverso carattere, ed anche non essere punibile, secondo le circostanze, ove non trascorra a quegli eccessi che trovansi colpiti dalla disposizione dell'articolo 200, mentrè per l'opposto la censura che parte dagli ecclesiastici, i quali nell'esercizio delle loro funzioni debbono strettamente attenersi all'insegnamento religioso, induce sempre il carattere del reato. Se pertanto si mettesero tutti allo stesso livello e ministri dei culti e funzionari pubblici, si verrebbe ad infrangere quello stesso principio di giustizia a cui si vuole in apparenza rendere omaggio.

Nulla dirò di più a questo riguardo; ma prima di por fine alle mie parole non posso a meno che rivolgermi all'onorevole senatore Luigi di Collegno ed esprimergli il mio rincrescimento, il dolore che ho provato per ciò che sfuggì dal suo labbro. Parmi che egli respingesse questa legge non tanto pel suo intrinseco, quanto perchè, a suo giudizio, i ministri che l'hanno proposta sieno per abusarne. Egli, per fondare il suo argomento, censurò il Ministero, quasi che mancasse a' suoi doveri permettendo cose non conformi alle leggi; censuro di permettere la pubblicazione di stampe oscene, censuro di permettere rappresentazioni contrarie ai buoni costumi, censuro infine di esternare, secondo le circostanze, il suo affetto, la sua tenerezza verso la Chiesa.

Permetta l'onorevole senatore Luigi di Collegno che io gli risponda che egli versa in grandissimo errore. Egli probabilmente non vede le stampe oscene, egli non assiste alle rappresentazioni teatrali, fuorchè per mezzo di certi giornali, alla lettura dei quali pare esclusivamente dedicato; perchè io posso assicurarlo che dal Ministero sono dati gli ordini affinchè la pubblicazione d'ogni stampa oscena sia impedita, perchè non si facciano rappresentazioni teatrali contrarie ai costumi. Ed io respingo assolutamente qualunque biasimo che su quest'argomento l'onorevole preopinante abbia inteso di rivolgere al Ministero.

Quanto poi alla devozione, alla tenerezza verso la Chiesa, io credo che l'insinuazione colla quale l'onorevole signor senatore Luigi di Collegno ha voluto ferire il Ministero non sia meritata. Quando i ministri affermano di essere sinceramente devoti alla religione ed alla Santa Sede, hanno il diritto di essere creduti sulla loro parola, e non è lecito ad

alcuno di recare in mezzo la supposizione che le loro parole non corrispondano ai loro sentimenti.

Forse i ministri non intendono la religione, non intendono la devozione nel senso che altri le intende, ma essi credono di comprendere la religione secondo il Vangelo, e per questo lato sono tranquilli di non aver neppur mancato giammai a quel rispetto, a quella devozione che si deve alla Santa Sede, all'autorità ecclesiastica.

Nulla aggiungo sopra questo argomento, e spero che il Senato renderà giustizia al Ministero approvando il suo progetto. (*Bravo! Bene!*)

DI COLLEGO LUIGI. Domando la parola.

Io mi restringo a parlare di quello che riguarda il progresso.

Ho detto che il Ministero ha proclamato il sistema di progresso nelle relazioni tra Chiesa e Stato, ed ho poi soggiunto che non imputo al Ministero quello che voglia fare con questa legge che presenta e che è già in via di progresso. È però mio avviso che il progresso possa condurre molto più lontano di quello che voglia il Ministero, e quando si fosse pervenuto a quel punto a cui il Ministero non vuol andare (e lo credo perchè esso me lo dice), cioè quando il progresso fosse una volta spinto, spiegato, il Ministero non lo potrebbe più fermare, e forse qualunque altro Ministero non potrebbe nemmeno impedirlo.

PALLAVICINO-MOSSÌ. Io dichiaro di preferire la redazione del Ministero a quella dell'ufficio centrale per tutte le altre ragioni che mi sembrano bene addotte dai diversi oratori a sostegno del Ministero; propongo tuttavia alla redazione medesima del Ministero un emendamento, cioè di aggiungere dopo le parole un discorso contenente censura la voce *esplicita*.

Facile cosa è che un ministro del culto, spiegando per obbligo del suo ministero una dottrina per avventura disforme da alcuna tollerante concessione della legge civile, subisca l'accusa di avere implicitamente censurata o messa in evidenza l'immoralità della legge.

Che l'articolo che stiam per votare potesse avere così estrema intelligenza sarebbe funestissimo ed ingiusto fatto. Nè io mi accontenterei di una semplice dichiarazione ministeriale che restringesse nell'accennato senso l'interpretazione dell'articolo; imperocchè tali dichiarazioni che ponno sufficientemente e praticamente valere nelle materie amministrative non assumono rigoroso valore di testo presso i magistrati giuridici.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Io credo non esservi dubbio che quando si dice *censura* s'intende che la censura venga espressa, perchè si allude ad un detto, ad un discorso che involga censura, e così di necessità la censura vuol essere esplicita. Ed è precisamente per questa ragione che io credo si debba respingere il cambiamento proposto dalla Commissione, la quale, invece della parola *censura*, vorrebbe si dicesse *biasimo*. La differenza che corre tra la censura ed il biasimo consiste appunto in ciò che la censura debbe sempre risultare espressa, ed invece il biasimo può essere anche tacito. Questa almeno è la distinzione avvertita dai filologi; ed io citerò l'autorità del Tommaseo, a cui meritamente è dovuta qualche deferenza. Egli nel suo dizionario dei sinonimi, sotto al vocabolo *biasimo*, così si esprime: « la censura è disapprovazione palese; il biasimo può essere tacito. La censura si suppone per lo più venga da persona autorevole e non sia immediata. Il biasimo sottintende meno siffatte idee. » Dunque la parola *censura* esprime propriamente un biasimo esplicito, e tale

essendo il suo vero e proprio significato, non occorre il proposto cambiamento, nè alcuna aggiunta.

PRESIDENTE. La discussione finora non si è aggirata che sul paragrafo primo dell'articolo secondo, epperò la votazione di questo primo paragrafo deve separarsi dal rimanente dell'articolo. L'ordine della discussione deve portare necessariamente che, siccome la proposta dell'ufficio centrale ha tutta la realtà di un vero emendamento, così la votazione di questo emendamento sia preposta nella votazione sull'articolo ministeriale.

L'emendamento dell'ufficio, come poco fa accennava, ha due parti: una è la sostituzione dei funzionari pubblici alle parole *ministro dei culti*. L'altra la sostituzione della parola *biasimo* alla parola *censura*.

Domando in primo luogo se il Senato vuol fare la divisione di questi due emendamenti che, a parer mio, possono essere votati come un solo. Se vi è chi chiegga la divisione io allora lo dividerò, altrimenti metterò ai voti l'intero emendamento.....

Non chiedendosi la divisione, metto ai voti l'articolo quale fu proposto dall'ufficio centrale.

Vero è che si fa ora una nuova proposizione dal signor senatore Pallavicino-Mossi, il quale vorrebbe aggiungere alla parola *censura* l'aggiunta di *esplicita*; ma siccome ove si adotti l'emendamento dell'ufficio centrale, la parola *biasimo* rende inutile la spiegazione desiderata dal signor senatore.....

PALLAVICINO-MOSSÌ (Interrompendo). Anzi, anzi.

PRESIDENTE. La parola *biasimo* è più esplicita.

PALLAVICINO-MOSSÌ. Per *esplicita* s'intende non solo di esporre una dottrina diversa dalla legge, ma di nominare la legge e farne *censura* nominativa.

PRESIDENTE. Ad ogni modo la parola *biasimo* si scosta maggiormente dal testo ministeriale, per conseguenza deve avere la prelazione.

Metto ai voti l'emendamento dell'ufficio centrale.

Chi approva l'articolo proposto dall'ufficio centrale voglia sorgere.

(Il Senato rigetta.)

DI COLLEGO LUIGI. La controprova.

PRESIDENTE. Chiedendosi la controprova debbo metterla ai voti.

Chi disapprova la proposta d'emendamento dell'ufficio centrale voglia sorgere in piedi.

(Il Senato rigetta l'emendamento dell'ufficio centrale.)

Metto ai voti senza più gli altri due paragrafi dell'art. 2.

Un senatore. Cosa si vota?

PRESIDENTE. I due paragrafi dell'articolo secondo ministeriale stato letto nell'aprirsi della discussione e sui quali è d'accordo l'ufficio centrale, giacchè il § 1° dello stesso articolo, tacitamente approvato colla reiezione dell'emendamento contrappostovi, può ricevere la sua sanzione nella votazione complessiva che si farà dappoi dell'intero articolo 2°.

PALLAVICINO-MOSSÌ. Il mio emendamento non è stato messo ai voti se non complessivamente.

DI POLLONE. Domando la parola sull'ordine della discussione.

È chiaro che il Senato ha rigettato l'emendamento dell'ufficio centrale; ma rimane integro l'articolo secondo ministeriale e prima di votare l'articolo deve venire in votazione l'emendamento del senatore Pallavicino-Mossi. Questa è la via che si è sempre praticata e non saprei come potremmo scostarcene.

PRESIDENTE Io non ho difficoltà di adattarmi a questo modo di pensare, benchè un voto del rigetto dell'articolo dell'ufficio centrale importasse seco l'adozione dell'articolo del Ministero, del quale, come dissi, io mi riservava di provocarne l'approvazione complessiva.

Si mette ai voti, previo appoggio, l'emendamento del senatore Pallavicino-Mossi.

Chi l'appoggia, voglia levarsi in piedi.

(Non è appoggiato.)

Metto ai voti il primo paragrafo dell'articolo secondo ministeriale.

Chi lo approva sorga.

(Il Senato approva.)

DI COLLEGGIO LUIGI. La controprova.

PRESIDENTE. Chi disapprova la prima parte dell'articolo secondo ministeriale si alzi.

(Il Senato persiste nella prima votazione, cioè approva il paragrafo primo dell'articolo secondo ministeriale.)

BERMONDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Bermondi ha la parola.

BERMONDI Io non ho votato in favore del Ministero l'articolo secondo, in quanto che aveva divisato che se gli emendamenti proposti all'unanimità dall'ufficio centrale non fossero ammessi dal Ministero, io avrei rigettata la intera legge.

COLLETTI. È precisamente la dichiarazione che ho fatta io ieri: se si accettavano gli emendamenti, accettavamo l'articolo secondo: non sono accettati, respingiamo la legge.

PRESIDENTE. Domando se havvi bisogno che riloggà i due alinea già letti. (*Sì! sì!*)

« La pena sarà del carcere da sei mesi a tre anni, se la censura siasi fatta per mezzo di scritti, d'istruzioni o di altri documenti di qualsivoglia forma, letti in pubblica adunanza od altrimenti pubblicati.

« In tutti i casi dal presente articolo contemplati alla pena del carcere sarà aggiunta una multa che potrà estendersi a lire due mila. »

Chi approva questi due alinea voglia levarsi.

(Il Senato approva.)

Metto ai voti l'intero articolo secondo ministeriale.

Chi lo approva voglia levarsi in piedi.

(È approvato.)

« Art. 3. Se il discorso o lo scritto mentovati nell'articolo precedente contengono provocazione alla disobbedienza alle leggi dello Stato o ad altri atti della pubblica autorità, la pena sarà del carcere non minore di tre anni e di una multa non minore di lire due mila.

« Ove la provocazione sia susseguita da sedizione o rivolta, l'autore della provocazione sarà considerato e punito come complice. »

L'ufficio centrale acconsente a quest'articolo.

Io metto ai voti.

(È approvato.)

« Art. 4. Qualunque contravvenzione alle regole vigenti sopra la necessità dell'assenso del Governo per la pubblicazione od esecuzione di provvedimenti relativi ai culti, sarà punita, secondo i casi, col carcere estensibile a sei mesi o con multa estensibile a lire cinquecento. »

Qui vi ha un emendamento dell'ufficio centrale, così concepito:

« Art. 4. Qualunque contravvenzione alle regole vigenti sopra la necessità dell'assenso del Governo per la pubblicazione od esecuzione di provvedimenti relativi ai culti, sarà punita coll'ammenda. »

Sostanzialmente questo emendamento consiste nella parola *ammenda*.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Non posso accettare l'emendamento, inquantochè, accettandolo, sarebbe lo stesso che non volere infliggere alcuna pena, poichè la medesima si ridurrebbe alla semplice ammenda che, come tutti sanno, non può eccedere le lire 50.

Ridotta la penalità a sì tenue ed insignificante misura, ne seguirebbe che mediante il pagamento di lire 50 si potrebbero mandare ad esecuzione quei provvedimenti per i quali devesi ottenere il regio assenso, senza dimandarlo ed ottenerlo; ed in questo supposto, meglio sarebbe che non vi fosse la legge.

Se la punizione debbe avere qualche effetto è mestieri che la pena sia alquanto grave e tale che possa conseguire il desiderato effetto. E parmi che nei termini in cui trovasi espresso il progetto ministeriale, la pena non ecceda per una parte i limiti della ragionevolezza e per altra parte non sia tanto mite da rendere illusoria la legge.

Il progetto porta semplicemente: « sarà punito col carcere estensibile a 6 mesi o con multa estensibile a lire 500. » La pena dunque può essere ridotta alla sola multa, e così non è tale che debba essere maggiormente attenuata; massime che i magistrati, come ognuno sa, sono assai moderati e discendono facilmente al *minimum* salvo che vi sieno circostanze gravi che rendano veramente necessaria una più severa repressione.

Io quindi prego il Senato, se pur vuole che la legge torni efficace, di mantenere l'articolo quale fu presentato.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 4 dell'ufficio centrale, considerato come emendamento.

(È rigettato.)

Metto ai voti l'articolo corrispondente ministeriale.

(È approvato.)

Passo ora all'articolo 5, il quale diede ieri l'altro argomento a vivo dibattimento nella discussione generale di questa legge.

« Art. 5. Non varranno di scusa al colpevole dei reati previsti nei tre articoli precedenti nè la stampa non incriminata del discorso o dello scritto, nè l'ordine del suo superiore, sia esso nello Stato od all'estero. »

L'ufficio centrale propone la soppressione di questo articolo. Io, seguendo la disciplina del Senato, non metterò già ai voti la soppressione del medesimo, la qual cosa è lontana dai nostri usi parlamentari, ma metterò ai voti l'articolo.

Chi vuol sopprimerlo negherà il voto all'ammissione.

Se non si chiede la parola, lo pongo ai voti.

(È rigettato.)

Voci. La controprova.....

PRESIDENTE. Chi disapprova l'articolo 5, voglia levarsi in piedi.

(*In questo mentre arriva nella sala della seduta il senatore Colli ed avvicinandosi al suo stallo così si esprime*):

COLLI. Si tratta di votare pro o contro l'articolo?

Voci. Contro.

COLLI. Rimango in piedi.

PRESIDENTE. Il Senato rigetta l'articolo 5.

« Art. 6. I reati contemplati nell'articolo 616 del Codice penale saranno puniti col carcere estensibile a sei mesi e con multa da lire cento a lire mille. »

(È approvato.)

« Art. 7. I reati contemplati dall'articolo 617 del detto Codice, se commessi con mezzi diversi da quelli di cui all'articolo 1° della legge 26 marzo 1848, saranno puniti col

carcere da sei mesi ad un anno e con multa da lire duecento a due mila. »

(È approvato.)

« Art. 8. I reati contemplati nell'alinea 1° dell'articolo 618 del Codice penale saranno puniti cogli arresti e con multa estensibile a lire cento.

« I reati contemplati nell'alinea 2° dello stesso articolo 618, se commessi con mezzi diversi da quelli di cui all'articolo 1° della legge 26 marzo 1848, saranno puniti o cogli arresti per un tempo non minore di giorni cinque, o col carcere estensibile ad un mese e con multa estensibile a lire trecento. »

(È approvato.)

« Art. 9. I reati contemplati nell'articolo 630 del Codice penale saranno puniti cogli arresti e coll'ammenda.

« L'ammenda sarà convertita in multa estensibile a lire cento se concorrono circostanze aggravanti di luogo, di tempo o di persona. »

(È approvato.)

« Art. 10. Le pene del carcere, degli arresti, della multa e dell'ammenda stabilite negli articoli 7, 8 e 9 della presente, potranno essere applicate anche separatamente. »

(È approvato.)

« Art. 11. Le disposizioni contenute nell'articolo 29 della legge 26 marzo 1848 saranno applicabili anche nel caso che le offese contro i depositari o gli agenti dell'autorità pubblica per fatti relativi all'esercizio delle loro funzioni sieno state commesse con mezzi diversi da quelli di cui all'articolo 1° della legge medesima. »

(È approvato.)

« Art. 12. La berlina e l'emenda, stabilite come pene *accessorie* nel Codice penale, sono abolite. »

Di questo articolo della legge l'ufficio centrale propone la soppressione; io metterò ai voti l'adozione.

Chi ammette l'articolo ultimo della legge voglia levarsi. (Il Senato approva.)

Si passa all'appello nominale.

Risultato della votazione:

Votanti	80
Voti favorevoli	44
Voti contrari	36

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 5.